



Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: LEGGE 232/2016 LEGGE 205/2017. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018.

L'anno 2018, il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Sindaco	Presente
Iacuzzi Luigina	Componente del Consiglio	Presente
Zanchetta Antonino	Componente del Consiglio	Presente
Zanin Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Kracina Luigino	Componente del Consiglio	Presente
Morelli Emanuele	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Linda	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Federico	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Franco	Componente del Consiglio	Presente
Virgili Mario	Componente del Consiglio	Assente
Toniutti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Piva Bruno	Componente del Consiglio	Presente
Vissa Chiara	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Comunale Moro dott. Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LEGGE 232/2016 LEGGE 205/2017. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., di istituzione, con decorrenza 01.01.2014, dell'imposta Unica Comunale (IUC); questa si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti, inoltre, in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020:

- l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni che ha precisato che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la legge regionale n. 44/2017, collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020, che non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2018 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06.12.2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
- [--_Hlk507434022--]il Decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2018 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio al 31 marzo 2018 e la relativa nota prot. 2379 del 19.02.2018 di recepimento di tale normativa inviata dalla Regione FVG - Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, pervenuta agli atti del comune in data medesima al n. 1203 di prot.;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 c. 42 della L. 232/2016 e dal successivo art. 1 comma 38 della legge 205/2017, il quale, nella novellata stesura, dispone che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. “OMISSIS” La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico.”*

- l'art. 1, comma 14, lett. a-b-d, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone l'esclusione dell'applicazione della TASI per l'abitazione principale a decorrere dall'anno di imposta 2016;

Preso atto della normativa di cui sopra ed evidenziato che, conseguentemente, anche per l'anno di imposta 2018:

- non possono essere previsti aumenti dei tributi e delle addizionali;
- non può essere applicata la TASI per l'abitazione principale in quanto esclusa da tassazione dall'anno di imposta 2016 e neppure applicata ad altre tipologie di immobili;
- non possono essere deliberati aumenti dei valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree edificabili in quanto ciò si tradurrebbero in un aumento della pressione tributaria, in violazione a quanto previsto dal disposto normativo di cui sopra;

Ritenuto di considerare valide, anche per l'anno di imposta 2018, le proprie deliberazioni adottate in materia tributaria in data 03.06.2015, di seguito riportate:

- n. 18 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote I.M.U. anno 2015";
- n. 20 avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015";

dando atto che la TASI non viene applicata per il Comune di Bertuolo per l'anno di imposta 2018 per le motivazioni sopra indicate e che, per le tariffe relative alla TARI non soggette alla sospensione degli aumenti tariffari, verrà adottata apposita successiva deliberazione;

Dato atto che relativamente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni restano confermate, per effetto del blocco degli aumenti tributari, le tariffe già approvate per l'anno 2015 con atto di Giunta Comunale n. 56 del 06.05.2015;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Sindaco: evidenza come la vigente normativa non consente di aumentare le aliquote dei tributi per l'anno 2018.

In assenza di interventi la deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito.

Voti favorevoli 9, astenuti 3 (Toniutti, Vissa, Piva), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti.

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

1. recepire il dettato normativo previsto dall'art. 1 c. 42 della L. 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone la sospensione degli aumenti tributari, già introdotta per l'anno 2016, anche per l'anno di imposta 2018;

2. considerare valide anche per l'anno di imposta 2018 le proprie deliberazioni, adottate in materia tributaria in data 03.06.2015, di seguito riportate:
 - n. 18 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote I.M.U. anno 2015";
 - n. 20 avente ad oggetto: "Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2015";dando atto che la TASI non viene applicata per il Comune di Bertiole per l'anno di imposta 2017 per le motivazioni indicate in premessa e che, per le tariffe relative alla TARI, non soggette alla sospensione degli aumenti tariffari, verrà adottata apposita deliberazione;
3. dare atto che relativamente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni restano confermate, per effetto del blocco degli aumenti tributari, le tariffe già approvate per l'anno 2015 con atto di Giunta Comunale n. 56 del 06.05.2015;
4. rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con il presente atto, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l'immediata eseguibilità con la seguente votazione: voti favorevoli 9, astenuti 3 (Toniutti, Vissa, Piva), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 29 marzo 2018.

F.to SANDRA BURBA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 29 marzo 2018.

F.to SANDRA BURBA

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Viscardis rag. Eleonora

Il Segretario Comunale

F.to Moro dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 09/04/2018 al 24/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, lì 09/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Scarpa Alessandra

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/04/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, lì 09/04/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Scarpa Alessandra

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, lì

Il Segretario Comunale